



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### Vestiaro ed equipaggiamento per la Polizia di Stato



E' noto come il Siulp da sempre presta la massima attenzione alle esigenze logistiche, con particolare riferimento ai capi di vestiario ma anche ad altri elementi dell'equipaggiamento in uso agli operatori di Polizia. Al riguardo, abbiamo avuto numerose interlocuzioni con il Dipartimento

della P.S., come si evince anche dalla nota inviata al Capo della Polizia il 24 settembre 2019, il cui testo abbiamo pubblicato sul nr. 39 del 28 settembre 2019 di questo notiziario.

Oggi rendiamo noto il testo della nota del Dipartimento della P.S. nr. 555/RS/01/35/6523 del 31 dicembre 2019 che, di seguito, riportiamo integralmente:

*Con riferimento alle segnalazioni pervenute in merito all'oggetto, si rappresenta che la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico - Logistici e della Gestione Patrimoniale ha comunicato che sono in fase di aggiudicazione circa 20.000 giacche operative di base e 11.000 giacche operative per i servizi della specialità Polizia Stradale con le quali, previo collaudo favorevole, sarà effettuato il rinnovo di quelle attualmente in uso.*

*La situazione sopra descritta riguarda la generalità dei capi di vestiario, anch'essi in fase di acquisizione.*

*I cinturoni verranno distribuiti unitamente alle fondine in polimero attualmente in fase di acquisizione.*

*Relativamente ai materiali di equipaggiamento, con particolare riguardo alla fornitura di giubbetti antiproiettile sotto-camicia, è stato precisato che la circolare n.559/A/1/VEST/8/21925 del 10 giugno 2014 della Direzione Centrale per gli Affari Generali ha disposto che gli stessi vengano forniti in dotazione esclusivamente al personale adibito permanentemente ai servizi di carattere investigativo. Tale disposizione è stata confermata nel corso della riunione del gruppo congiunto per la valutazione delle dotazioni della Polizia di Stato in materia di armi, equipaggiamenti correlati, munizioni e dispositivi di protezione individuale, tenutasi il 15 aprile 2019.*

### FLASH nr. 01 – 2020

- Vestiario ed equipaggiamento per la Polizia di Stato
- Tutele per chi segnala gli illeciti nella pubblica amministrazione
- Congedo di maternità fruibile interamente dopo il parto
- Medico di base e certificati: quali sono a pagamento e quali gratuiti
- Il fermo amministrativo
- Bonus laureati 2020: a chi spetta e importo

## Tutele per chi segnala gli illeciti nella pubblica amministrazione



Adottare ulteriori misure per proteggere l'identità di chi segnala riservatamente condotte illecite e quella dei presunti autori, delineare più precisamente i fatti che possono essere segnalati con il "whistleblowing" nella Pa, definire meglio il ruolo dei soggetti coinvolti.

Queste sono alcune delle condizioni e osservazioni indicate dal Garante per la privacy nel parere sulla bozza di "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un

rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, (c.d. *whistleblowing*)", predisposta dall'Anac.

Le Linee guida - rivolte ai datori di lavoro in ambito pubblico, ma contenenti anche indicazioni per l'inoltro di segnalazioni da parte di dipendenti di imprese fornitrici di beni o servizi per la Pa - specificano le misure tecniche di base che le pubbliche amministrazioni, titolari del trattamento dei dati, dovranno adottare ed eventualmente ampliare, tenendo conto degli specifici rischi del trattamento e nel rispetto dei principi di *privacy-by-design* e *privacy-by-default*.

Il testo delle linee guida era stato inizialmente posto dall'Autorità anticorruzione in consultazione pubblica e poi integrato sulla base di una positiva collaborazione con il Garante per la privacy, così da rafforzare la tutela della speciale riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni che facilitano l'individuazione di fenomeni corruttivi nella Pa. Tale collaborazione aveva portato anche a delineare meglio, ad esempio, il ruolo dei fornitori di applicativi e servizi informatici utilizzati per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, nonché a proporre accorgimenti specifici per evitare la tracciabilità del segnalante.

Il parere favorevole del Garante privacy è però condizionato - anche alla luce degli esiti di attività ispettive avviate nel corso del 2019 proprio nei confronti dei principali soggetti (società informatiche, pubbliche amministrazioni) che trattano dati nell'ambito del *whistleblowing* - all'introduzione di specifiche modifiche che possano evitare di compromettere la corretta gestione delle segnalazioni.

Al fine di incrementare l'utilizzo e la fiducia in questo strumento, il Garante ha chiesto, ad esempio, che nelle Linee guida vengano circoscritte e definite meglio le condotte segnalabili con il "whistleblowing", così da evitare che gli uffici che gestiscono le segnalazioni rischino di trattare illecitamente i dati delle persone citate, magari perché riferibili a casi non previsti dalla normativa anticorruzione. Dovranno poi essere specificati meglio - seppure con alcune limitazioni a tutela dell'identità del segnalante - i diritti garantiti dalla normativa privacy anche all'autore del presunto illecito.

Dovrà inoltre essere limitata al "responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" la possibilità di associare la segnalazione all'identità del segnalante. Nel parere è indicato, tra l'altro, che occorre specificare meglio il ruolo svolto nel trattamento dei dati dai soggetti (sia interni all'amministrazione, sia esterni come l'Autorità giudiziaria e la Corte dei Conti) che possono conoscere le informazioni contenute nelle segnalazioni riservate.

Il Garante ha infine chiesto all'Anac di rafforzare nelle Linee guida le misure tecniche e organizzative necessarie per tutelare l'identità del segnalante, utilizzando, ad esempio, protocolli sicuri per la trasmissione dei dati, abilitando accessi selettivi ai dati contenuti nelle segnalazioni, ed evitando che la piattaforma invii al segnalante notifiche sullo stato della pratica, in quanto tali messaggi potrebbero consentire di svelarne l'identità.

## Congedo di maternità fruibile interamente dopo il parto



Con la circolare n. 148/2019, l'INPS ha fornito le istruzioni per usufruire di tutto il congedo di maternità, pari a cinque mesi, a partire dal giorno successivo al parto.

Com'è ben noto la facoltà di astenersi dal lavoro, esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, è stata introdotta con la manovra di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) che ha modificato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. n. 151/2001), alle lavoratrici è consentita.

Si tratta di un'opzione alternativa alla tradizionale modalità di fruizione del congedo di maternità *ante e post partum* prevista dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001.

Per esercitare la facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto, il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, ove presente, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, dovranno attestare che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La documentazione sanitaria dovrà essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza e prodotta entro la fine del settimo mese di gestazione (salvo il caso della flessibilità).

Inoltre, le certificazioni mediche dovranno attestare esplicitamente l'assenza di pregiudizio alla salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all'evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

Le certificazioni contenenti il solo riferimento alla data presunta del parto, attestando l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino a tale data, saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi cinque mesi.

In caso di parto fortemente prematuro, ovvero avvenuto in data anticipata rispetto a quella presunta, precisamente prima dell'inizio dell'ottavo mese di gestazione, l'opzione della lavoratrice, eventualmente già esercitata, di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto sarà considerata come non effettuata.

Ancora, risulta preclusa la possibilità di sospendere e rinviare il congedo di maternità per il ricovero del minore in una struttura pubblica o privata, in quanto ciò non consentirebbe di rispettare il limite temporale dei cinque mesi entro cui fruire del congedo di maternità.

La lavoratrice gestante che fruisca della flessibilità di cui all'art. 20 del d.lgs n. 151/2001 (continuando quindi a lavorare nell'ottavo mese di gravidanza) può comunque scegliere, nel corso dell'ottavo mese stesso, di prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto.

L'interruzione della flessibilità (volontaria o per fatti sopravvenuti) determina l'inizio del congedo di maternità, con conseguente impossibilità per la lavoratrice di esercitare l'opzione di fruire del congedo di maternità dopo il parto.

L'interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell'inizio del congedo di maternità *ante partum*.

Invece, per l'interdizione dal lavoro derivante da condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, non risulta compatibile con la suddetta facoltà, non



## Medico di base e certificati: quali sono a pagamento e quali gratuiti

Spesso quando si va dal proprio medico curante capita di dover pagare per il rilascio di alcuni certificati che si ritiene siano dovuti o comunque non soggetti a richiesta di denaro.

La sorpresa interessa la maggior parte dei pazienti i quali ritengono che le prestazioni rilasciate dal proprio medico di famiglia siano tutte gratuite in quanto il medico curante è convenzionato con il servizio sanitario nazionale che già paghiamo con le nostre tasse.

La legge stabilisce che molti certificati sanitari rilasciati dal proprio medico curante siano onerosi e cioè a pagamento, con o senza IVA, mentre solo pochi altri vengono rilasciati gratuitamente.

Quelli gratuiti sono quelli che interessano il pediatra per il rilascio del certificato all'inserimento all'asilo nido o per l'attività sportiva in ambito scolastico. Gratuito è anche il rilascio del certificato di malattia per giustificare l'assenza al lavoro o di riammissione a scuola.

Tutti gli altri sono a pagamento con tariffe che vanno dai 30 agli 80 euro, in base al tipo di certificato.

Il tariffario che deve essere consultabile in ambulatorio o il paziente deve sempre essere portato a conoscenza dei costi da parte del medico curante.

Sono a pagamento i seguenti certificati medici:

- Certificato per l'ammissione in casa di riposo o simili;
- Certificato per assicurazioni private
- Certificato ad uso peritale;
- Certificato per attività ludico-ginnica;
- Certificato per l'ammissione alle cure termali;
- Certificato per malattia rilasciato ai militari di leva (durante il periodo di leva militare);
- Certificato per l'I.N.A.I.L. in seguito ad infortunio sul lavoro;
- Certificato anamnestico per il porto d'armi;
- Certificato per l'I.N.P.S. per le cure termali;
- Certificato per l'I.N.P.S. per la domanda di invalidità e Certificato per la domanda di invalidità civile;
- Certificato per la domanda di aggravamento;
- Certificato per la domanda di accompagnamento;
- Certificato per la richiesta di esonero dalle lezioni di educazione fisica;
- Certificato di inabilità temporanea per mancata comparizione disposta all'Autorità giudiziaria;
- Certificato per uso privato (aspettativa per infermità, ecc.);
- Certificato per l'ammissione alle colonie;
- Certificato per il ritorno al lavoro dei dipendenti di aziende alimentari;
- Certificato di invalidità per delega a riscuotere la pensione o analoghi espletamenti;
- Certificato per dieta personalizzata per la mensa.



### Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**sul nostro sito [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)**

## Il fermo amministrativo



Ci si chiede spesso cosa sia il fermo amministrativo del veicolo, come funzioni e quali siano i suoi effetti.

Il mancato pagamento di tributi e sanzioni può portare al fermo amministrativo dei veicoli a motore. Si tratta di quell'atto con cui le Amministrazioni o gli Enti competenti - Comuni, Inps, Regioni, Stato, bloccano, attraverso i servizi concessi dai concessionari della riscossione, un bene mobile al fine di recuperare le somme dovute.

Il fine del fermo amministrativo è proprio quello della riscossione di crediti non pagati come ad esempio le multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.

Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare e non può essere radiato dal PRA, esportato o demolito.

Il veicolo sottoposto a fermo può, tuttavia, essere venduto e deve risultare da atto di data certa successiva all'iscrizione del fermo, ma anche in questa ipotesi non può circolare e non può essere radiato dal PRA, esportato o effettuata demolizione auto.

Il fermo amministrativo è uno strumento molto utilizzato dall'Agenzia delle entrate riscossione (ex Equitalia). Tale soggetto può disporre il fermo di massimo un'autovettura in caso di debito compreso tra 800 e 2.000 euro (ma può ricorrere al rimedio anche per debiti di importo inferiore), di massimo dieci autovetture per debiti compresi tra 2.000 e 10.000 euro e di tutte le autovetture del contribuente (se più di dieci) se il debito supera i 10.000 euro.

Nei confronti di chi circola con veicolo sottoposto a fermo, il nostro Legislatore prevede l'applicazione di una sanzione che va da € 714,00 ad € 2.859,00, oltre alla confisca del mezzo. Se il debito non viene estinto il concessionario alla riscossione ha il potere di "forzare la vendita del veicolo".

Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

L'Ente creditore - si pensi ad Equitalia - provvede a notificare, tramite cartella esattoriale, un'intimazione di pagamento entro 60 giorni.

Prima che si proceda all'esecuzione del fermo, l'Ente creditore dovrà notificare al debitore la volontà di procedere al fermo amministrativo attraverso una comunicazione preventiva. Il preavviso concederà al soggetto ulteriori 30 giorni per il saldo dei debiti, in caso contrario il fermo diventerà effettivo.

Prima di acquistare un veicolo usato sarà bene, dunque, accertarsi che il veicolo stesso non sia soggetto a fermo amministrativo e invitare il debitore a saldare il debito prima della vendita, altrimenti Equitalia potrebbe, addirittura, procedere alla vendita del veicolo appena acquistato. L'acquirente può anche decidere di acquistare pur conoscendo la reale situazione: questa è una sua scelta.

Per verificare se il veicolo è sottoposto a fermo, basta richiedere una visura della targa dello stesso. Tale Visura può essere richiesta:

- presso un ufficio PRA;
- una delegazione ACI;
- oppure online.

In alternativa, può chiedere l'annullamento della vendita o una riduzione sul prezzo d'acquisto.

Per evitare di pagare il bollo anche per il periodo in cui il veicolo è, o è stato, sottoposto a fermo amministrativo, è necessario chiederne formalmente l'esenzione, recandosi presso gli uffici regionali preposti al servizio di riscossione dei tributi locali e producendo un atto sostitutivo di notorietà in cui si dichiara la temporanea perdita di possesso del veicolo a seguito dell'avvenuta iscrizione di fermo amministrativo. Nel caso in cui gli uffici regionali non accettassero la dichiarazione sostitutiva, come documento idoneo per ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo per temporanea perdita di possesso, sarà necessario presentare una visura della targa del veicolo.

In alcuni casi, in caso di fermo imposto dal fisco è possibile chiedere la sospensione della misura.

Tale possibilità, più in particolare, si concretizza nei casi in cui il debitore abbia ottenuto dall'agente della riscossione la rateazione del debito e dopo il pagamento della prima rata. In ogni caso, affinché sia possibile cancellare definitivamente il fermo è necessario completare il pagamento di tutte le rate.

La domanda di sospensione va fatta con specifica istanza, in cui il contribuente deve indicare i propri dati anagrafici e le informazioni inerenti il veicolo sottoposto a fermo. Va inoltre allegata in copia l'attestazione di pagamento della prima rata del debito.

Se il contribuente debitore esercita un'attività di impresa o una libera professione, può opporsi all'iscrizione del fermo sul veicolo che sia strumentale alla propria attività. A tal fine, in particolare, è necessario chiedere la cancellazione del fermo entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva.

Ovviamente, va data la prova della strumentalità del veicolo rispetto all'esercizio dell'impresa o della professione.

A tale ultimo proposito si precisa che, al fine di ottenere il blocco del fermo, è necessario che l'utilizzo del veicolo sia effettivamente rilevante nell'attività del suo proprietario.

La competenza a ricevere l'eventuale ricorso avverso il fermo amministrativo del veicolo non è univoca, ma varia a seconda di quale sia la natura del debito presupposto al provvedimento.

Ad esempio, ci si deve rivolgere al giudice tributario in caso di debiti inerenti tasse, imposte o tributi e al giudice ordinario in caso di sanzioni per violazioni del codice della strada o per debiti Inps.

La richiesta di pagamento del debito che costituisce il presupposto del fermo è naturalmente soggetta al proprio termine di prescrizione.

Se, quindi, il diritto ad ottenere la somma richiesta al debitore, proprietario del veicolo sottoposto a fermo, si è prescritto, ci si trova di fronte a uno dei principali casi in cui l'opposizione alla misura amministrativa ha ragione di essere proposta.

### **Bonus laureati 2020: a chi spetta e importo**

Con l'ultima manovra approvata dal Parlamento è stato prorogato anche per l'anno 2020 il cosiddetto "bonus laureati eccellenti che consiste, sostanzialmente, in uno sgravio contributivo per tutti i datori di lavoro che assumeranno neo laureati con una votazione eccellente, oppure laureati in possesso di un dottorato di ricerca.

In ogni caso, questi soggetti devono essere necessariamente laureati presso un'università statale o, comunque, non statale legalmente riconosciuta, non essere dei fuori corso, avere età inferiore a 30 anni, o 35 nel caso di laureati con dottorato di ricerca, avere maturato, durante gli anni di laurea, una media ponderata non inferiore a 108/110;

Ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, i soggetti di cui sopra, spetta l'esonero, per 12 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali con il limite massimo di 8 mila euro.

L'incentivo è dovuto anche in caso di assunzioni part-time ma con un'agevolazione ridotta e nel caso in cui il contratto a tempo determinato venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato.

In ogni caso il datore di lavoro non può licenziare il soggetto per giustificato motivo oggettivo entro i 12 mesi successivi all'assunzione.

Anche se si tratta di una proroga, vi sono alcune novità che comportano delle sostanziali differenze rispetto al passato.

Innanzitutto, è stato previsto che, a decorrere dal primo gennaio 2020, verranno applicate "le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo triennale normato dall'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205".

Ai sensi di questi commi, l'incentivo dovrebbe essere applicato fino ad un massimo di 3 mila euro annui e per un massimo d'età dei laureati di 35 anni.

